

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 535 Tratta di donne e di minori (Abrogato)

[Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'[art. 531](#), ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi].